



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado
della provincia di Monza e Brianza
LORO SEDI

Oggetto: **contenzioso seriale in materia di indennità sostitutiva delle ferie non godute.**

Con riferimento all'oggetto, al fine di prevenire ulteriori contenziosi in materia, si raccomanda di porre la dovuta attenzione alla gestione delle ferie del personale assunto a tempo determinato.

Come noto, l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha cristallizzato l'obbligo di fruizione delle ferie da parte del personale appartenente alla pubblica amministrazione. La ratio di tale disposizione è rinvenibile nelle superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica e, segnatamente, nell'inibizione della cd. monetizzazione delle ferie non godute in costanza di rapporto di lavoro, che, pertanto, «non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». Ad avallo della *vis* cogente di tale norma, il provvedimento normativo in parola dispone, al contempo, che «la violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».

Successivamente, la legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha novellato il comma 8 dell'art. 5 del d. l. n. 95 del 2012, inserendo una disciplina derogatoria in favore del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi del quale «il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

In via generale, i docenti devono fruire delle ferie dovute nel periodo di sospensione delle lezioni, giusta art. 13 del CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007. Sono da ricomprendersi nei summenzionati giorni di ferie dovuti anche i giorni di festività soppresse, considerato che sono regolati dall'art. 14 del CCNL 2007, quali riposo da fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica (cfr. Trib. Firenze 2.2.2022).

Con riferimento al periodo di godimento, l'art. 1, comma 54, legge n. 228 del 2012 dispone che «il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali».

Orbene, è sull'interpretazione di tale disposizione che è, da ultimo, nuovamente intervenuta la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024, stabilendo che i docenti non di ruolo non possono essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative).

Alla luce di quanto su esposto, **si raccomanda vivamente di invitare espressamente e in forma scritta il personale a tempo determinato, come sopra individuato, a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all'uopo avvisando questi ultimi,**



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

sempre formalmente, della perdita tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.

Si precisa che, come indicato dalla Corte di cassazione, l'invito ad usufruire delle ferie rivolto al personale a tempo determinato, dovrà quindi contenere l'espresso avviso che in mancanza si perderà il diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva.

Quanto sopra al fine di evitare aggravii di spesa e consequenziali lesioni degli interessi erariali nelle ipotesi di futuro contenzioso, verosimilmente, sfavorevole all'amministrazione.

L'occasione è gradita per ricordare alle SS.LL. medesime di riscontrare tempestivamente le richieste di relazione e documentazione riguardanti il contenzioso in materia inviate dallo scrivente Ufficio e necessarie per poter predisporre in tempo utile gli atti difensivi ed assicurare la costituzione in giudizio nell'interesse del Ministero.

Si ringrazia per l'attenzione.

Un caro saluto

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XI
Elena CENTEMERO

Responsabile del Procedimento: Elena Centemero

Referente: Giuseppina Falco

039 9718232

giuseppina.falco.mb@istruzione.it